

tati, credo che la discussione generale su questo provvedimento abbia già mostrato il pregiudizio ideologico della minoranza, che nutre le posizioni politiche e il dibattito in quest'aula. Questo è stato capito ampiamente dall'opinione pubblica, e oggi deve essere ricordato nei confronti di chi, in modo strumentale, cerca di dipingere l'iniziativa della maggioranza parlamentare come una iniziativa che possa ledere i principi costituzionali di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge o che possa ledere l'altra garanzia, dettata dalla massima legge dello Stato, che riguarda la separazione dei poteri.

Invece, è chiaro all'opinione pubblica, è chiaro a tutti gli italiani che la minoranza parlamentare ha tentato e sta tentando di opporsi ad una riforma, ad una proposta legislativa che scaturisce da un'iniziativa di un illustre parlamentare della minoranza, cioè dell'onorevole Maccanico, che aveva già immaginato una anno fa che una soluzione fosse necessaria proprio per garantire quell'autonomia e quella separazione dei poteri previsti dalla Costituzione rispetto a quello che non è un potere, ma un ordine, come scritto dalla Costituzione, l'ordine giudiziario, che ha ritenuto per mano ed iniziativa significativamente politica di una minoranza di magistrati militanti e combattenti di entrare nel campo delle istituzioni a gamba tesa per impedire che le istituzioni possano essere espressione del principio democratico, del consenso dei cittadini rispetto a programmi e a soluzioni politiche.

Allora, cari colleghi, l'onorevole Maccanico aveva ritenuto di proporre una soluzione normativa di tutela delle più alte cariche dello Stato per impedire che un ordine, come l'ordine giudiziario, potesse interferire nel processo democratico della espressione del consenso dei cittadini, ma si è visto in questo dibattito, ascoltati tutti i colleghi della minoranza che mi hanno preceduto, che rispetto a questa iniziativa, che aveva trovato il consenso dell'onorevole Boato, che era stato relatore di questa modifica legislativa, l'intendimento è cambiato.

L'intendimento è strumentalmente cambiato; nel momento in cui il lodo Maccanico non va più bene, sono intervenuti gli interessati, esegeti di questa iniziativa parlamentare, interpreti che vorrebbero, comunque, sul piano degli schemi e dei pregiudizi ideologici e della contrapposizione ideologica, ritenere che una riforma non debba essere espressione dell'interesse complessivo del Parlamento di poter legiferare e, soprattutto, immaginare delle soluzioni che impediscano non al potere esecutivo o a quello legislativo di interferire rispetto alle decisioni dell'ordine giudiziario, bensì il contrario: perché tutti gli italiani sanno che se c'è un ordine assolutamente incontrollato e incontrollabile è quello giudiziario, che ha tutele che erano state dettate dal legislatore costituente, come l'autonomia della magistratura, non come valore in sé, ma come strumento di garanzia del valore fondamentale della giurisdizione: l'imparzialità del giudice; pertanto, il legislatore costituzionale aveva immaginato che la giurisdizione dovesse essere autonoma ed indipendente non per essere partigiana, settaria o pregiudizievole nelle proprie decisioni, ma per essere imparziale. Ora, questo principio di garanzia costituzionale si è, sotto gli occhi dei cittadini, capovolto, ritenendosi, invece, che il valore in sé, non è l'imparzialità ma l'indipendenza e l'autonomia della magistratura.

I cittadini sanno che sarebbe assai preoccupante per tutti loro e sarebbe pericolosissimo per la democrazia se ci fossero giudici indipendenti ed autonomi, non per essere imparziali, ma per essere, invece, combattenti, militanti e nutriti da uno scopo politico al fine di piegare l'amministrazione della giustizia ad una finalità politica.

È sotto gli occhi di tutti i cittadini italiani, che ascoltano questo dibattito, che l'autorevole proposta di riforma legislativa dell'onorevole Maccanico è stata ritenuta improvvisamente una proposta negativa a cui opporsi nel momento in cui questa potrebbe, finalmente, impedire le interferenze e le invasioni di campo dell'ordine giudiziario rispetto al regolare processo di

formazione del consenso democratico e, quindi, del funzionamento dei poteri espressi dal consenso dei cittadini. La minoranza parlamentare, però, teme, con l'approvazione di questo provvedimento, di perdere un'arma e uno strumento di pressione politica sul Presidente del Consiglio dei ministri: pressione politica che non avviene come in una normale democrazia dalla contrapposizione dei programmi e delle proposte ma avviene esclusivamente dal tentativo di criminalizzare il Presidente del Consiglio che, guarda caso, fino al 1994, quando era un privato cittadino, non era mai stato sottoposto a nessuna attenzione, non dico persecuzione o procedimento o coinvolgimento giudiziario. Non era stato sottoposto, ripeto, a nessuna minima attenzione da parte di alcuna autorità giudiziaria italiana.

Da quando, invece, ebbe ad annunciare in quel famoso 27 novembre del 1993 che voleva assumere un'iniziativa politica — proprio mentre in questa città, Roma, si svolgeva la competizione per l'elezione del sindaco, ed il Presidente del Consiglio, allora privato cittadino, disse che se fosse stato cittadino romano avrebbe votato come sindaco di Roma Gianfranco Fini e non Rutelli —, da quel momento — basta guardare le date — da Palermo a Milano, da Torino a Roma il privato cittadino Silvio Berlusconi si vide improvvisamente iscritto nel registro degli indagati per i reati più infamanti, per i reati più incredibili e per le ipotesi più fantascientifiche.

E voi sapete che tutto questo, dopo la vittoria del Polo delle libertà nel 1994, ha inquinato la formazione del consenso e del processo democratico nella nostra Italia fino a quando, in quella famosa conferenza internazionale contro il crimine organizzato tenutasi a Napoli, un avviso di garanzia per un reato inesistente fu depositato in edicola, anziché in cancelleria, e fu depositato nella redazione del maggiore quotidiano d'Italia per tentare di dare la « spallata » al Governo e promuovere alla guida del paese le forze che avevano perso le elezioni e che erano state battute nella loro proposta politica e nei

loro programmi dal dissenso dei cittadini, i quali, invece, avevano votato per il Polo delle libertà.

Ebbene, proprio chi conosce queste vicende sa benissimo che allora il Presidente della Repubblica italiana si chiamava Oscar Luigi Scalfaro, e che per lui non vi fu bisogno di nessun lodo Maccanico, perché l'autorità giudiziaria di Roma — che in quel momento, per il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, stava esercitando un procedimento per gravissimi reati di corruzione per lo scandalo del SISDE, nel quale era coinvolto l'allora Presidente della Repubblica —, senza bisogno di alcun lodo Maccanico, cari colleghi della minoranza, sospese il procedimento senza alcun voto del Parlamento e senza alcuna riforma legislativa.

Nessuno fiatò, perché si riteneva che l'azione giudiziaria dovesse essere usata per proteggere gli amici ed abbattere gli avversari politici e perché si ritenne che in quel momento l'azione giudiziaria dovesse proteggere colui che politicamente aveva consentito il cambio di maggioranza ed aveva impedito il ricorso alla decisione degli elettori con l'indizione di nuove elezioni.

Allora, cari colleghi, signor Presidente, signor sottosegretario di Stato per la giustizia, non vi è dubbio che, tra il 1994 e il 1996, ai danni del Presidente del Consiglio si assommarono ben 16 procedimenti penali, centinaia e centinaia di perquisizioni, centinaia e centinaia di iniziative giudiziarie da cui il Presidente del Consiglio — che nel frattempo era tornato ad essere un deputato senza alcun tipo di rappresentanza istituzionale nell'esecutivo — venne assolto per 14 volte, compresa quell'incredibile e fantastica accusa che era stata usata, nell'ottobre del 1994, per inviare quell'avviso di garanzia a Napoli e per quell'uso armato e politico dell'azione giudiziaria per cambiare il corso della democrazia.

Ebbene, nel 1996, proprio alla vigilia delle elezioni, si costruì quel procedimento — di cui alcuni colleghi prima di me hanno ricordato le scaturigini — che doveva servire ad impedire al Polo delle libertà di

vincere le elezioni e consentire la penalizzazione e la criminalizzazione del Presidente del Consiglio.

Sapete che, nonostante quelle vicende, un duro, coerente e costante intendimento ha consentito a quelli che erano derisi come partiti di plastica ed a quella coalizione immaginata come un coacervo di interessi di fare una lunga traversata del deserto, fino ad arrivare, nel 2001, a proporre agli elettori un programma politico, una proposta di riforma della politica e delle istituzioni che ha ottenuto il consenso maggioritario e che, oggi, nei due rami del Parlamento, è rappresentata da una maggioranza assolutamente evidente, insuperabile e certamente tenace.

Per questo motivo, oggi, da parte dei colleghi della minoranza ci si oppone rispetto ad una proposta di riforma che è stata immaginata, scritta e presentata proprio da un insigne e prestigioso esponente della minoranza parlamentare. Ci si oppone perché si ritiene che, comunque, i processi ancora pendenti (due rispetto ai quattordici in cui il Presidente del Consiglio è stato pienamente assolto) possano essere l'ultima occasione di una politica assolutamente priva di idee, assolutamente avara di soluzioni, assolutamente legata al potere concreto di chi ritiene che le istituzioni debbano andare, come appannaggio, ad una vecchia classe di professionisti della politica, che riteneva di avere occupato le istituzioni, al sottogoverno o al Governo, in maniera stabile, eterna ed assolutamente insostituibile.

Non è così, signori deputati. Non è così, perché è sotto gli occhi di tutti e, soprattutto, è evidente a tutti gli italiani che le vicende processuali, l'utilizzo criminoso e politico della giustizia, l'agitare e brandire l'arma giudiziaria come arma impropria non procurano voti e consensi alla minoranza parlamentare. Anzi, al contrario, è stato motivo di esperienza di tutte le recenti consultazioni elettorali ed è stato motivo di esperienza della vita politica di questo paese nella cosiddetta seconda Repubblica che l'uso improprio della giustizia ha soltanto dimostrato agli elettori e ai cittadini l'assoluta vacuità ed inesistenza

di un progetto alternativo di riforma e di rinnovamento delle istituzioni e della politica da parte della minoranza parlamentare.

Allora, dobbiamo sempre avere presente questo *excursus* che — mi rivolgo ai colleghi della sinistra che mi hanno preceduto — dimostra esattamente il contrario rispetto alle accuse che vengono lanciate a questa proposta di legge di violare il principio costituzionale della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge o della separazione tra i poteri dello Stato e l'ordine giudiziario.

Basta ricordare che non soltanto tutto questo non è vero, ma vi è, addirittura, un uso amicale dell'attività giudiziaria.

L'onorevole Luciano Dussin ha fatto qualche accenno ad episodi incredibili. Dov'è, in Italia, rispetto ad alcune procure della Repubblica, il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale? Infatti, signor sottosegretario, davanti ad una Commissione d'inchiesta parlamentare, davanti all'autorità giudiziaria elvetica, davanti alla procura della Repubblica di Torino vi sono testimoni o indagati che indicano con nome, cognome ed indirizzo i presunti percettori di tangenti miliardarie in uno degli scandali più orrendi di questa Repubblica come quello che portò a finanziare il dittatore Milosevic con l'acquisto delle azioni Telekom-Serbia. Ciò procurò un danno incredibile allo Stato e consentì a Milosevic di fare la pulizia etnica, di torturare ed uccidere migliaia di croati e bosniaci. Ebbene, dov'è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale quando alla procura della Repubblica di Torino non risulta nessun iscritto nel registro degli indagati che si chiami Romano Prodi, che si chiami Piero Fassino, che si chiami Lamberto Dini?

ANTONIO BOCCIA. Ma non dire sciocchezze!

VINCENZO FRAGALÀ. Ai saccenti che dicono che si sta violando il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge vorrei chiedere: quando mai, nel nostro ordinamento o in tutti gli ordina-

menti giudiziari del mondo, si è consentito di formare un fascicolo contro ignoti e tenerlo per sette anni nel frigorifero inserendovi centinaia di atti di indagine che vengono occultati alle parti ed alla difesa? Addirittura, dopo sette anni, si nega la sua visione agli ispettori del ministro che, secondo la Costituzione, hanno il dovere ed il potere ispettivo sugli atti anomali dell'autorità giudiziaria. Ebbene, tale fascicolo continua ad essere occultato, continua ad essere il canestro, come sono abituati alla procura di Milano, in cui occultare gli atti sgraditi alla tesi politica dell'accusa e favorevoli a quella della giustizia.

Tutto ciò è assolutamente chiaro, e gli italiani lo sanno. Proprio per questo, alla chiamata alle armi da parte della sinistra in nome di una giustizia usata come arma impropria per abbattere gli avversari politici, la risposta è sempre stata univoca, da Palermo a Milano. Tale risposta ha fatto sì che alcuni procuratori della Repubblica politicamente schierati, combattenti e militanti, siano stati i maggiori sponsor nell'elezione del 2001 del Polo delle libertà. Proprio in tali zone la Casa della libertà ha fatto il piano dei consensi come risposta democratica e coerente dei cittadini che non vogliono assolutamente l'uso improprio della giustizia.

Detto questo, vorrei trattare gli aspetti tecnici del provvedimento in esame che non può certamente essere ritenuto, sul piano tecnico-giuridico, incostituzionale o a favore di qualcuno. Si tratta di tutelare gli organi istituzionali, espressione della democrazia al di fuori ed al di là dei tentativi di invasione di campo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Fragalà...

**VINCENZO FRAGALÀ.** Per questo, signor Presidente, per quanto riguarda l'aspetto tecnico della proposta di legge, avendo terminato il tempo a mia disposizione — e ricordando, come gruppo di Alleanza nazionale, l'anniversario ventennale della tremenda vicenda che vide Enzo Tortora vittima dell'uso straordinario dell'ingiustizia in Italia —, chiedo l'autorizza-

zione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle considerazioni conclusive (dal punto di vista tecnico) del mio intervento.

**PRESIDENTE.** La Presidenza l'autorizza secondo i consueti criteri.

È iscritto a parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

**GIANCLAUDIO BRESSA.** La tentazione di replicare all'onorevole Fragalà è fortissima, ma non cado in tale tentazione, anche perché non è la prima volta che l'onorevole Fragalà si fa scudo dell'immunità parlamentare per dire delle cose a sproposito.

Venendo al merito della nostra discussione, non sono passati molti anni che, in quest'aula, l'onorevole Aldo Moro, in un discorso che è rimasto memorabile, pronunciò la celebre frase: non ci faremo processare nelle piazze. In queste parole c'è la dignità di una storia politica, l'assunzione di responsabilità politica dei propri comportamenti, la grandezza di chi sa di poter chiedere un giudizio alla storia e per questo non si vuole sottrarre al giudice naturale. Oggi, stiamo discutendo di una proposta di legge o, meglio, di un emendamento ad una proposta di legge, che impedisce l'instaurazione di processi penali nei confronti delle cinque più alte cariche dello Stato e sospende lo svolgimento dei processi in corso, anche se riguardano reati comuni non collegati all'esercizio delle funzioni ed anche se commessi prima dell'assunzione della carica o della funzione e fino alla cessazione della medesima.

Questa disposizione è la fotografia scattata sull'unico processo in corso nei confronti dei vertici istituzionali, ossia quello SME contro il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Ho voluto raffrontare la discussione odierna con quella sull'affare Lockheed, in cui intervenne l'onorevole Aldo Moro, per rendere evidente il baratro di cultura politica e di responsabilità istituzionale che divide questi due tempi. Oggi, noi non voteremo solo una legge dai contenuti clamorosamente incostituzionali

— così come è già stato ampiamente illustrato in sede di esame delle questioni pregiudiziali —, cosa di per sé già molto grave, ma siamo protagonisti di un evento storico nella vita della nostra Repubblica: un momento di passaggio parlamentare destinato a cambiare profondamente il senso della nostra democrazia. Oggi, per volontà del Presidente del Consiglio e per il tramite della sua maggioranza, il Parlamento sta per riscrivere la nostra storia istituzionale e democratica. La domanda, in tutta la sua sintetica brutalità, è la seguente. Cosa viene prima: il potere o il diritto? Il *rex* o la *lex*? Con la risposta che la maggioranza sta per dare non abbiamo più dubbi: il potere viene prima del diritto; il *rex* è il *dominus* della *lex*.

In momenti come questo, il pensiero corre immediatamente alla grande lezione dei costituzionalisti americani, ai federalisti Hamilton e Madison. I pericoli più seri per la vita democratica derivano non solo dal potere straripante della magistratura che invece di riaffermare il primato della legge ribadisce il suo — come descritto da Montesquieu —, ma possono derivare, paradossalmente, dai pilastri stessi della vita democratica, dalle Assemblee democratiche e dall'oppressione esercitata dalla maggioranza sulla minoranza. Voi oggi date forma e sostanza alla tirannia della maggioranza evocata da Alexis de Toqueville!

E questa volta, a differenza di altre prestazioni analoghe — non è la prima volta che vi misurate su questi perigliosi pendii —, lo fate scassando e calpestando non solo la lettera della Costituzione, ma anche i principi e i valori di fondo in essa contenuti.

Ci stiamo avviando verso una deriva oligarchica della democrazia italiana. Le prove sono molteplici e a queste non vi potrete sottrarre invocando una sospensione del giudizio, in quanto si tratta di atti parlamentari voluti dal *rex* e approvati da questo Parlamento imbrigliato dalla sua volontà e per questo debole.

La prima prova, la più clamorosa, è la personalizzazione delle istituzioni. Nella logica della norma che proponete sulla

improcessabilità delle alte cariche vi è una sorta di identificazione tra la tutela di un organo costituzionale e la salvezza dell'individuo che, *pro tempore*, lo presiede. Quasi che l'accertamento di responsabilità penali del singolo, anche per fatti estranei alle funzioni, getti in sé discredito alla Repubblica. Si torna alla notte dei tempi, ad una concezione che la dottrina liberal-democratica aveva superato, attraverso la costruzione dello Stato come persona giuridica. È la separazione tra il destino degli uomini e quello delle istituzioni che la nostra Costituzione ha fatto proprio, non conoscendo alcuna limitazione di responsabilità o alcun differimento del giudizio per reati commessi al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Un'ulteriore prova è quella che, per sintetizzare, potremmo chiamare «la cultura del capo». La filosofia che connota questa proposta di legge può essere individuata nella sempre maggiore scissione tra i vertici e i componenti degli organi collegiali, fino al punto di distinguerne la responsabilità giuridica. Prende forma una concezione verticistica delle istituzioni, che attribuisce al Presidente — sia esso del Consiglio dei ministri, di una Camera o della Corte costituzionale — una posizione costituzionale diversa e più elevata rispetto ai membri di questi organi.

Per spiegarmi meglio, faccio un esempio che ci riguarda tutti: vi è realmente una differenza di *status* fra il Presidente di una Camera e i singoli componenti la stessa? La risposta, ovviamente, è «no», con la conseguenza che la garanzia della sospensione dei processi dovrebbe legittimamente estendersi a tutti i parlamentari, unici soggetti espressamente definiti, rappresentanti della nazione e unici diretti rappresentanti della volontà popolare.

A questo punto, delle due l'una: o questo è un espediente per arrivare all'estensione della sospensione dei processi a tutti i parlamentari oppure indica una evoluzione del pensiero politico verso un'intrinseca superiorità del capo e, quindi, verso una deriva oligarchica della nostra democrazia. In nessuno di questi due casi c'è da stare allegri!

Terza e conclusiva prova (conclusiva solo per ragioni di brevità perché altre se ne potrebbero produrre): si sostiene che l'improcessabilità derivi dalla necessità di rispettare la volontà popolare espressa con il voto, la tutela del libero esercizio del mandato ed altri argomenti di questo tipo. Se davvero si vuole garantire l'equilibrio tra i poteri, sarebbe opportuno prevedere una corsia preferenziale per rendere più celeri i processi alle alte cariche, piuttosto che bloccarli.

Il controllo da parte degli organi giurisdizionali e dell'opinione pubblica è connesso al principio della temporaneità di ogni carica e al diritto dei cittadini ad avere piena conoscenza dei comportamenti di chi si propone alla guida del paese.

Il divieto di criticare e processare il sovrano costituisce un principio fondante dei regimi monarchici, proprio al fine di garantire la perpetuità della carica. Al contrario, sussiste un'ideale incompatibilità tra principio repubblicano e ogni ipotesi di un potere *legibus solutus*.

Per tutti questi motivi di cultura costituzionale e non solo per l'evidente contrasto con gli articoli 3, 90, 96, 111 e 112 della Costituzione, questo provvedimento è incostituzionale. È incostituzionale culturalmente, profondamente e nei suoi valori di fondo.

Ancora una volta, ci facciamo riconoscere in Europa per l'assoluta stravaganza delle soluzioni istituzionali che ci inventiamo. Per risolvere i problemi personali del nostro Presidente vi siete inventati la solenne fandonia, la colossale bugia di adeguare il sistema italiano a quello degli altri paesi dell'Europa unita. Ma, quando mai? In Spagna, non è prevista la sospensione del processo, ma la competenza della sezione penale del tribunale supremo; in Francia, il Primo ministro, Raffarin, non ha alcuna protezione.

Per Chirac, la situazione che si è venuta a creare è frutto di decisioni contrastanti della magistratura, tanto è vero che il rapporto Avril propone una modifica della Costituzione per rendere non processabile il Presidente della Repubblica francese.

Blair ha le garanzie di tutti gli altri membri del Parlamento e nessuna in più. Negli Stati Uniti d'America, basta ricordare i casi di Nixon per il Watergate, di Reagan per l'Iran-Contras, di Clinton per la speculazione immobiliare nell'Arkansas, se vogliamo omettere la vicenda di Monica Lewinsky.

Lo strapotere della maggioranza non può cambiare la realtà costituzionale negli altri paesi. In questo caso, le vostre bugie hanno le gambe cortissime, come anche oggi il *Financial Times* ha avuto occasione di ricordare al mondo intero, facendoci fare, per l'ennesima volta, una figuraccia sul palcoscenico internazionale. Purtroppo, lo strapotere della maggioranza può cambiare, a suo esclusivo arbitrio, le nostre leggi. Ma tenete a mente che la Corte costituzionale in Italia c'è ancora ed è nella pienezza dei poteri che la sua autonomia le garantisce. Ma, soprattutto, c'è la gente, ci sono gli italiani che, giorno dopo giorno, vi guardano e capiscono cosa state combinando al paese. Il voto di quindici giorni fa è molto di più di un campanello che suona. Continuate a scassare il sistema per proteggere gli interessi del sovrano e il campanello diventerà una campana. E come diceva il film *Per chi suona la campana*, la campana suona anche per te, maggioranza parlamentare che lo sarai ancora per molto, molto poco tempo (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, colleghi — e colleghi di maggioranza —, questa è un'altra legge vergogna, è l'ultima in ordine di tempo, ma supera, per connotazioni negative, tutti gli altri precedenti provvedimenti legislativi in tema di giustizia, prodotti da questo Governo e dalla maggioranza che lo sostiene. Questa è davvero una legge con foto ed impronte. La tecnica legislativa è affidata, come sempre, alla ragione della forza numerica piuttosto che al confronto par-

lamentare. Si utilizza il testo di un disegno di legge del Governo, tra quelli non licenziati nella scorsa legislatura — è accaduto per il falso in bilancio e per le rogatorie — oppure un testo di iniziativa parlamentare, presentato da esponenti dell'attuale minoranza, e lo si trasforma nel contenitore di un testo o di parte di un testo finalizzati al soddisfacimento di interessi personali di membri del Governo e di parlamentari della maggioranza, conseguenti ad indagini o a procedimenti per fatti illeciti non connessi all'attività istituzionale. E ciò viene fatto al solo fine di consentire ad alcuni soliti noti — ed ora, personalmente, al più noto fra i noti — di sottrarsi al controllo di legalità, di difendersi dal processo piuttosto che nel processo.

I precedenti sono illuminanti. Mentre il sistema giustizia affonda in una crisi sempre più profonda e forse irreversibile, per la conclamata incapacità del responsabile politico del dicastero, la cui azione ha paralizzato anche quello che, pur faticosamente, marciava e nulla ha prodotto di positivo per il sistema penitenziario, per l'ordinamento giudiziario e per tutti gli altri settori dell'amministrazione della giustizia, il ministro, il Governo e i parlamentari di maggioranza hanno rapidamente approntato le norme ritenute utili a risolvere i problemi di natura penale del Presidente del Consiglio, di ministri e di parlamentari imputati per fatti non connessi all'esercizio del mandato istituzionale, per sottrarli alla giurisdizione, per annullare, per paralizzare e per rendere difficoltoso l'esercizio dell'azione penale. E via, quindi, con le leggi sul falso in bilancio, sulle rogatorie, sul patteggiamento allargato, tutte ridotte a mostri giuridici per risolvere problemi individuali, o con leggi come la Cirami, che aveva quelle connotazioni fin dalla proposta iniziale. I beneficiari sono sicuramente il deputato Previti, sicuramente il ministro Bossi, sicuramente il Presidente del Consiglio. Ora, poi, che l'iter dei processi che coinvolgono il Presidente del Consiglio, pur con ogni tentativo di contrasto legislativo e procedurale o derivante da pretesi legittimi

impedimenti, è stato consumato e può essere pronunciata la requisitoria del pubblico ministero ed emessa la sentenza, si rende necessaria una legge *ad hoc* che sottragga l'imputato Berlusconi alla legge.

Quindi, questo Governo, con questa maggioranza incapace e rissosa, priva di qualsiasi credibilità — valgano per tutti i giudizi del ministro Bossi verso il Vicepresidente del Consiglio, verso gli alleati dell'UDC, verso il ministro Pisanu, colpevole di non aver usato i cannoni contro gli immigrati —, dalla stampa nazionale (da quella non padronale, ovviamente), e da quella estera, pur di impronta conservatrice e liberale, come in Inghilterra, in Francia, in Germania e perfino nei paesi amici, Spagna e Stati Uniti, è segnalato con sarcasmo per i goffi interventi del Presidente del Consiglio, la cui linea di politica estera è qualificata da barzellette, grevità, gestualità ed allusioni di basso profilo, ma è anche osservato con forte preoccupazione, fondata e condivisa, poiché la direzione europea, affidata nel secondo semestre dell'anno al Presidente del Consiglio del Governo italiano, potrà essere condizionata in maniera fortemente negativa, quanto all'immagine ed all'azione, dai problemi giudiziari del Premier medesimo. Da qui l'idea del bagno purificatore predisposto dal solerte senatore Schifani, emulo dell'altrettanto solerte senatore Cirami. Anche in questo caso auspichiamo il medesimo risultato.

Questo è il quadro generale che il Governo e la maggioranza stanno offrendo, più vicino ad una repubblica centroamericana che a una democrazia, con il legislatore prono e muto al servizio degli interessi personali del Presidente del Consiglio. Rapidamente, colleghi del Governo e della maggioranza, state trasformando l'ordinamento dello Stato in un grumo di illegalità e di conflitto di interessi. L'emendamento che è stato introdotto nella proposta di legge trasmessa dal Senato costituisce l'ultima prova in ordine di tempo e un esame anche superficiale e rapido nel merito lo testimonia. In questo senso già valgono gli interventi svolti in Commissione dai colleghi dei gruppi dell'opposi-

zione e per il mio gruppo dai colleghi Soda, Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Leoni e dal presidente Violante. Sono stati evidenziati i numerosi profili di incostituzionalità dell'emendamento introdotto dal Senato. È stata argomentata ed in maniera rigorosa l'estraneità della materia contenuta nell'emendamento con riferimento alla proposta di legge in esame, che contiene disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, quindi con un tessuto di base preciso, definito e regolato. È stata evidenziata la necessità di procedere, evidentemente, con legge costituzionale e non con legge ordinaria o con un emendamento inserito in una legge ordinaria estranea a questa materia, poiché l'intervento avviene su materie che sono trattate da norme costituzionali: primi fra tutti, dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, che disciplinano, rispettivamente, le garanzie del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei ministri; dall'articolo 68 della Costituzione per i Presidenti delle Camere in quanto parlamentari, dove per essi c'è già una disciplina definita e precisa, sulla quale si stava approntando un regolamento, per cui certamente non si abbisognava e si non abbisogna, evidentemente, di ulteriori interventi soprattutto con legge ordinaria; infine, dalle leggi costituzionali n. 1 del 1948 e n. 1 del 1953 per il Presidente della Corte costituzionale. Tutte queste norme già disciplinano le immunità e le garanzie per le persone che ricoprono quelle cariche e, quindi, non vi era, non vi è mai stata, non è stata mai avvertita, sino alla conclusione o all'avvicinarsi della conclusione del processo di Milano, l'esigenza o la necessità di introdurre, in fretta, in maniera improvvisata, norme particolari per cercare di risolvere un singolo caso.

Quindi, oggi non si cerca, di mettere al riparo alcune funzioni istituzionali da condizionamenti che potrebbero derivare dai processi in corso, ma si cerca solamente l'impunità per il Presidente del Consiglio. Si utilizza la proposta di legge ordinaria contenente le disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione per incidere, profondamente e forse irreversibil-

mente, nell'impianto costituzionale in maniera assolutamente negativa. Si può segnalare ed è stata già richiamata e ricordata dai colleghi la violazione del principio di eguaglianza previsto dall'articolo 3 della Costituzione. Il Presidente del Consiglio non è sottratto alla legge; il Presidente del Consiglio, in quanto cittadino e in quanto Presidente del Consiglio, è soggetto alla legge come altri in Italia. Si può segnalare la violazione dell'articolo 68 della Costituzione: la disciplina della prerogativa dei Presidenti delle Camere, in quanto parlamentari, fa riferimento all'automatica sospensione del processo che non può essere consentita che per due deputati. I processi eventualmente si sospendono automaticamente e per gli altri deputati — giustamente noi diciamo che quello è un privilegio —, invece, si procede ordinariamente, e correttamente.

Vi è poi, sicuramente, la violazione dell'articolo 111 della Costituzione riguardante la ragionevole durata del processo. La sospensione produce a dismisura l'allungamento dei tempi processuali, posto che ciascuna di queste figure istituzionali può essere riconfermata per più di una legislatura; quindi, si riproduce quel meccanismo perverso della sospensione del processo.

Vi è, poi, la violazione dell'articolo 112 della Costituzione che dispone l'obbligatorietà dell'azione penale, la quale, in questo caso, viene sospesa, interrotta.

Inoltre, violano la Costituzione: la sospensione automatica del processo anche per fatti estranei al mandato istituzionale ed antecedenti all'assunzione della carica; l'impossibilità per i soggetti cosiddetti beneficiari di questa tutela di poter rinunciare alla sospensione dei processi; la violazione, soprattutto, di ogni diritto delle parti offese da qualsiasi reato (la sospensione, infatti, si applica a qualsiasi processo e, quindi, non solo a quelli relativi a reati commessi in ragione della funzione istituzionale); la possibilità di reiterazione del reato che, in ipotesi, viene consentita a queste figure istituzionali.

Infine, più volte è stata segnalata l'inutilità della concessione di prerogative al

Presidente della Repubblica, al Presidente della Corte costituzionale e ai Presidenti delle Camere, i quali già ne godono in forza di apposite norme costituzionali.

Costoro, che sono stati associati loro malgrado — ritengo non senza disagio — al percorso che porterà alla concessione di impunità nei confronti del Presidente del Consiglio, non sono toccati, né mai sono stati toccati da alcun provvedimento per reati connessi fuori dall'esercizio delle funzioni istituzionali.

L'emendamento introdotto in Senato contiene, quindi, una norma approntata *ad personam* e *ad processum*.

L'udienza svoltasi oggi di fronte al tribunale di Milano costituisce un'altra testimonianza in questo senso. Infatti, essa riguarda esclusivamente il Presidente del Consiglio, o meglio l'imputato Berlusconi, il quale si avvale del Governo, della maggioranza e della sua funzione per sottrarsi al processo, al giudizio e, conseguentemente, a qualsiasi controllo di legalità.

Gli emendamenti proposti in Commissione e presentati in aula tendevano e tendono a ridurre il grave danno inferto ai principi costituzionali e, in particolare, ai principi di legalità e di uguaglianza.

Questi principi verranno ulteriormente aggrediti con il decreto che mira ad escludere l'Avvocatura dello Stato dalla rappresentanza dello stesso nei procedimenti penali.

Anche in questo caso, per salvare gli imputati Previti e Berlusconi, si arrecheranno danni incalcolabili allo Stato, alle vittime di attentati e di episodi di terrorismo e a tutti coloro che, proprio in ragione dello svolgimento di una pubblica funzione, hanno subito pregiudizi che non potranno trovare la tutela dello Stato nel processo penale.

Come diceva poc'anzi il collega Bressa, gli italiani hanno già espresso recentemente le giuste valutazioni su questo Governo e sui suoi atti: questo testo consoliderà certamente quel giudizio (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare, a titolo personale, l'onorevole Sgarbi. Ne ha facoltà.

**VITTORIO SGARBI.** Signor Presidente, onorevoli augusti e rari colleghi, l'intervento che svolgerò in larga parte è anche scritto. Infatti, pensavo fosse opportuno non affidare all'istinto e all'occasione parole che investono il ruolo fondamentale rivestito dal Parlamento, il parlamentare e le garanzie — non i privilegi — che toccano a chi esercita questa funzione, che non consiste nell'eseguire ordini, ma nel rappresentare il popolo.

Il capitolo nel quale, come ognuno di loro sa, si iscrive l'articolo 68 della Costituzione reca come suo titolo I ed ineludibile la dicitura: « Il Parlamento », mentre la sezione I è indicata con il titolo: « Le Camere ». L'articolo 68 della Costituzione rientra in maniera esclusiva nelle prerogative delle Camere e dei parlamentari. L'articolo 69 che lo segue lo indica anche sul piano materiale, con una forma di eufemismo (si afferma una cosa non volendone dire un'altra): mi riferisco allo stipendio del parlamentare chiamato, per il nostro nobile ruolo, indennità (viene usata una parola che non fa pensare che i soldi riguardano i parlamentari). Il suddetto articolo risulta, infatti, del seguente tenore: « I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge »; si tratta appunto dell'articolo 69 che segue l'articolo 68.

Risulta a qualcuno di loro, specie agli assenti, che il Presidente della Repubblica sia un parlamentare? Risulta a qualcuno di loro che il Presidente della Repubblica percepisca una indennità, in base all'articolo 68 più uno? Risulta loro che il garante della Costituzione, il Presidente della Corte costituzionale, sia un parlamentare?

Mi chiedo quale dissennatezza abbia indotto, per tutelare certamente — come è giusto che sia — il Presidente del Consiglio, onorevole parlamentare, membro di questo Parlamento, e i due Presidenti delle Camere che (Berlusconi stesso) percepiscono una indennità secondo l'articolo 69,

ad includere il Presidente della Repubblica ed il Presidente della Corte costituzionale? Che c'entrano con noi? La palese difformità dalla Costituzione che queste due cariche introducono fa dubitare della lucidità del medesimo Presidente della Repubblica che ha accettato di essere confuso con una materia che non gli compete.

Allora, su tale punto occorre affermare che vi è stato un eccesso di zelo e addirittura un'estensione di quell'eccesso di zelo a persone che non devono avere, entro il Parlamento di cui non fanno parte, quelle guarentigie. Vi è stato, inoltre, un eccesso di moderazione, nella cedevolezza con cui l'onorevole Berlusconi, non il Presidente del Consiglio, ha accettato di andare a testimoniare, addirittura preso per i capelli (quei pochi che ha), per ben due volte, al tribunale di Milano, esposto al pubblico ludibrio. Oggi, insultato da una casta di magistrati corrotti sul piano costituzionale, alla sua assolutamente logica e formale richiesta di rispondere alle domande, quali che siano, della dottoressa Bocasselli o come si chiama, nella sede del palazzo del Presidente del Consiglio (palazzo Chigi), come avrebbe fatto un qualunque Fanfani, un qualunque Moro, un qualunque Andreotti, un qualunque De Gasperi, un qualunque Presidente del Consiglio degno di questo nome, questi eversori si sono permessi di rispondere: « no, la respingiamo ».

È respinta la richiesta del Presidente del Consiglio — lo abbiamo visto tutti in una plastica rappresentazione, in un duetto grottesco — della necessità, non dell'opportunità, di interrogare, in assoluta discrezione, senza televisione (senza Canale 5, Rai due o Rai uno), senza il pubblico festante ed insultante. È ordine pubblico: se l'interrogatorio avvenisse senza le telecamere, come può pretendere o non pretendere il Presidente del Consiglio, a palazzo Chigi, non avremmo manifestazioni intollerabili di puffone, buffone e altre fesserie varie, che dipendono dall'animosità tutta politica, in cui la politica entra in piena determinazione di contrapposizioni (vi sono i *fan* e gli *anti-fan*). Questo abbiamo visto oggi; abbiamo

visto un tribunale indecente che ha rifiutato al Presidente un suo elementare diritto.

Troppo moderato, Berlusconi, nel pretendere l'elementare diritto di essere rispettato ed interrogato a palazzo Chigi, perchè il Presidente del Consiglio è Presidente del Consiglio dei ministri, di cui è ministro un ministro di giustizia il quale è superiore, non gerarchico, ma ordinatore dell'ordine giudiziario. E rispetto vuole che ogni magistrato vada dal suo ministro o dal Presidente del Consiglio di cui quel ministro fa parte.

Quindi, entrambe le posizioni sono per *par condicio* intollerabili: intrudere nel capitolo che riguarda il Parlamento il Presidente della Corte e quello del Consiglio è tollerare una continua provocazione di un tribunale che finge di non sapere che qui stiamo dibattendo questa materia con dichiarazioni provocatorie — come quella secondo cui, fino a che l'ordine non verrà cambiato, il Parlamento e quant'altro, come se non fossero note le cose che qui stiamo facendo ed il Senato non avesse già votato, come cioè il Senato fosse una Camera privata — e non concede al Presidente del Consiglio di non fare la grottesca figura di dover andare a Milano per essere interrogato in un tribunale del popolo! Intollerabile!

Su questo punto l'emergenza — il sottosegretario Vietti lo riconosce — di inventare uno strumento del tutto inaccettabile per dare a sole cinque persone, due delle quali non c'entrano, diritti che spettano a noi, ovvero agli altri 630 più 315 parlamentari. Noi non ce li abbiamo e ce li hanno loro! Come è possibile? Ce li ha Ruperto: che si faccia eleggere! Ce li ha Ciampi: che si faccia eleggere! Non ce li abbiamo noi, non ce li ha Bruno, non ce li ho io!

Io ho 250 querele per aver parlato! E allora il tenore di quel parlare mi ha indotto a recare qui, trattandosi di immunità parlamentare, immunità parlamentare e non governativa — soltanto riguardante Berlusconi in quanto parlamentare, non Presidente del Consiglio dei ministri — queste brevi note su una vicenda tragica

che dal 1993, relatore Carlo Casini, in virtù di facinorose vicende non parlamentari ma politiche, indusse ad uccidere l'unica tutela dei parlamentari ed il loro diritto di parlare, non fosse altro rispetto all'aggressione sistematica e criminale della magistratura. Mi consentirete di intervenire in questa materia essendomi riconosciuta una specialissima intransigenza che si manifestò fra l'altro nell'unico voto contrario alla riforma dell'immunità quando essa approdò in quest'aula nel 1993 e Berlusconi ammiccava al signor Di Pietro in quel momento.

Nella perfetta convinzione espressa nella dichiarazione di voto, che non mancai di fare come in ogni emergenza storica qual è questa, che non si dovesse toccare il testo dell'articolo 68 della Costituzione voluto da sinistra e da destra, da Terracini, da Togliatti, da De Gasperi e da Nenni.

Arrivata la questione al suo momento cruciale, chiunque vede che non si può consentire, al di là della iattanza del voler far prevalere una sacralità della casta dei magistrati — come oggi è avvenuto in maniera indecente, per cui prevale Milano su palazzo Chigi, che è il palazzo degli italiani, mentre Milano è un tribunale del nord e nient'altro — e la perfetta legittimità di ogni sua azione, come semmai avessero sbagliato, come se non bastassero le vicende che riguardano Cagliari, Calogero Mannino, Andreotti, Musotto, padre Frittitta, Tortora. Non bastassero quelle vicende a far capire quanto poco infallibili sono questi!

Non bastasse il 1994 con un avviso di garanzia arrivato ad un Presidente del Consiglio, poi prosciolti dopo qualche anno. Non bastassero i dieci anni di congelamento per Andreotti che poteva essere un ottimo ministro degli esteri, diventato un imputato, niente di più, per dieci anni! Dovendo dolersi di quel danno, dovrebbe chiedere miliardi ai magistrati che non pagherebbero, perché per i loro errori paga lo Stato, per i nostri paghiamo noi! In nome dell'obbligatorietà dell'azione penale, che loro sempre manifestano, con il facile consenso populistico di chi inter-

preta ogni resistenza al sospetto e all'infamia come desiderio di impunità. Non abbiamo già avuto l'esperienza dell'inchiesta sul Presidente del Consiglio avviata con l'informazione di garanzia arrivata al G7 nel 1994 e finita con un proscioglimento? Non si può consentire, dunque, che qualsiasi espressione di critica sia ostacolata ed impedita.

Io sono ridotto al silenzio dall'ipocrisia di Berlusconi per un verso, dall'azione diurna dei magistrati per l'altro, che mi dice di essere, Berlusconi e gli altri vorrebbero, moderato. Poi è il primo a non mantenere le distanze e l'equilibrio del suo ruolo, anche se con comprensibili considerazioni.

Ma qualcuno dirà: sei stato querelato, inquisito per la tua attività televisiva, continuativa e martellante. Ebbene, sono anni che si denuncia la televisione non come luogo di espressione delle idee — come sono i giornali, dove chiunque può scrivere quello che vuole — ma come strumento di pressione politica. Logico, dunque, che ben più che ora, dove il Parlamento è vuoto e i rappresentanti del popolo sono otto, in questo Parlamento vuoto e umiliato, io facessi politica in televisione.

Berlusconi mi ha «spento», tentando, con la bicamerale — era il 1999 — di trovare un accordo con il Governo di centrosinistra in materia di giustizia. Anche quella fu una censura politica, non diversa da quella che è toccata a Biagi e a Santoro. Ma di tale comportamento, fino ad oggi, io non mi sono lamentato. Non ho protestato, non ho fatto piagnistei, come Biagi e Santoro! E perché devo partire querele e intimidazioni, io parlamentare, per quell'attività di vigilanza sui continui errori e le prepotenze morali e materiali di molte inchieste? Mettiamo che le mie considerazioni fossero — e non erano — fesserie, posizioni sbagliate; ma erano così lungimiranti che, oggi, il giornalista Stella riconosce che io fui l'unico a difendere pubblicamente le garanzie della cosiddetta immunità parlamentare per quanto concerne la libertà di opinione e anche di errore.

Ma come era continuativa la mia attività di denuncia, così lo era anche quella di inchiesta a sfondo politico dei magistrati. Prendiamo Caselli, storico obiettivo delle mie critiche, legittime e tutte politiche. Ancora oggi mi arrivano sue querele ed egli si presenta sistematicamente nei tribunali con vistose scorte — non ha di meglio da fare, evidentemente — per pretendere riparazioni in danaro delle mie dichiarazioni. Guardiamo la sua attività: non ha sbagliato quasi tutti i processi, finiti, dopo anni di attese e di spese per i cittadini sospettati, diffamati e innocenti, con assoluzioni? Musotto, padre Frittitta, Contrada, Carnevale — suo collega —, Andreotti, Calogero Mannino, fino alla clamorosa, ingiustificata inchiesta sul giudice Lombardini, che lo condusse al suicidio! Anni di attività, con gravi diffamazioni, in nome del popolo italiano, di innocenti. Risulta che abbia pagato qualcosa? Che i suoi errori, certamente più gravi dei miei per le conseguenze pratiche e psicologiche ed espressi non con la parola, ma con strumenti ben più temibili, come la privazione della libertà, siano stati in qualche modo da lui riparati? Un padre francescano in manette per aver confessato un mafioso; questo abbiamo visto! Questo abbiamo visto.

Sono più gravi le mie affermazioni o tre anni di galera per l'innocente Calogero Mannino, oppositore della mafia e trattato da mafioso? Se qualcuno chiede un risarcimento per il danno patito, chi paga non è Caselli, che ha sbagliato, che ha fatto errori tali che non avrebbe fatto Falcone, proprio per la peculiarità della sua personalità, errori che appartengono alla sua valutazione delle cose, non al ruolo, ma paga lo Stato. Il Parlamento, il Governo, la stampa, i cittadini sono stati tutti indulgenti verso gli errori storici, per non dire politici, di questo incapace.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sgarbi, la prego di concludere.

**VITTORIO SGARBI.** Io ho 250 querele per aver detto il mio pensiero, che non rinnego. Ho dovuto pagare 80 milioni di

lire per aver detto che il processo Andreotti è un processo politico e qui, in quest'aula, lo ripeto, aggiungendo che per dieci anni un rappresentante del popolo è stato costretto nel ruolo di imputato e impedito a svolgere ogni altra funzione propriamente politica, con danno certamente suo e probabilmente della nazione. Non è una precisa conseguenza politica di un atto che si vuole considerare soltanto giudiziario aver sottratto Andreotti, non più anziano del Presidente della Repubblica, dalla politica attiva? Andreotti potrà sopportare e perdonare, io no.

Il mondo ci guarda e la storia dirà che fondamento avessero quelle inverosimili accuse che tentavano di dare consistenza al teorema tutto politico e profondamente sbagliato — non fosse stato l'intervento dell'onorevole Mastella — « Democrazia cristiana uguale mafia ». Troppa pazienza, troppa tolleranza, troppe ambiguità sono state espresse da questo Parlamento! Ripeto: io ho avuto 250 querele per aver parlato, tutte illegittime, in un paese democratico nel quale sia consentita la libertà di opinione e di critica!

Per darvene un esempio, vi porto il campione degli ultimi tre avvisi di garanzia che mi sono stati consegnati l'altro ieri, uno dei quali incardinato da un morto. Vi leggo le parole, spesso mera lettura di titoli di giornali, che hanno generato diverse azioni penali, le quali hanno un loro corso autonomo, con possibili condanne, indipendentemente e prima che il Parlamento le abbia esaminate per valutarne la possibile insindacabilità. Da parte dell'attuale questore di Palermo si conoscevano una serie di elementi tali da impedire la strage di Capaci: querela numero 1.

Querela numero 2: se il sottosegretario Giorgianni non fosse diventato un politico, sarebbe rispettato come il suo collega Lo Forte, per il quale c'è un'insistente diceria di testimoni di essere colluso con la mafia e che non ha avuto la sensibilità di autospendersi.

Quel giudice, trattato come un criminale, come se fosse il peggiore dei crimi-

nali, interrogato come un criminale davanti a tutta la stampa italiana: un'umiliazione senza precedenti.

I pubblici ministeri di Palermo sotto inchiesta. Suicidio Lombardini: Tinebra indaga su Caselli.

Per questo, tre querele, di cui devo rispondere davanti ai tribunali senza che questo Parlamento possa far niente per impedirlo.

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi...

VITTORIO SGARBI. Mi scusi, Presidente, le chiedo ancora tre minuti.

È persino eccessiva questa necessità di valutazione, perché nessuno dovrebbe essere perseguito per aver fatto insinuazioni, osservazioni come queste. Eppure, partono cause con richieste miliardarie e i danari vanno nelle tasche dei giudici i quali pretendono di difendere il loro onore dopo che non hanno rispettato quello dei cittadini da loro ingiustamente indagati ed accusati di ciò che non hanno fatto, come spesso, nel corso di un lungo processo, dopo mortificazioni ed umiliazioni, si acclara!

Ma perché Caselli e non lo Stato deve essere risarcito, se, quando Caselli sbaglia, è lo Stato che paga? Allora va ricordato il compianto ministro di giustizia, Presidente della Corte costituzionale, Vincenzo Ciaianello: per le cause per diffamazione dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e, quindi, non criticati in quanto persone ma per come interpretano il ruolo, si preveda che i risarcimenti vadano allo Stato.

O potrò dire qualunque cosa di Andreotti mafioso e di Craxi ladro nelle carte giudiziarie e dire che Giorgianni era colluso con la mafia in altri atti giudiziari e non potrò rispettosamente fare lo stesso nei confronti del magistrato Lo Forte? Lui potrà farlo ed io no? Lui potrà dire che Giorgianni è mafioso, che Andreotti è mafioso ed io no? Ecco lo sbilanciamento e con il beneficio del dubbio, ma in presenza di carte di un'inchiesta che su quel magistrato dice le medesime cose che si dissero del senatore Giorgianni, costringendolo a dimettersi.

È tollerabile che per dirlo io debba essere indagato? Per questo, cari colleghi, dopo l'errore del 1993, una sola assoluzione può garantire il potere politico da abusi e intimidazioni e restituire la parola a chi è stato costretto a tacere: che nessun processo per diffamazione, che nessuna inchiesta per le parole di un parlamentare siano incardinate prima che il Parlamento abbia valutato la loro legittimità e il voto del Parlamento deve essere insindacabile, preliminare e definitivo.

Se poi questo debba essere esteso anche ad altri reati o piuttosto al loro sospetto con l'effetto immediato di paralizzare l'azione politica del parlamentare...

PRESIDENTE. Onorevole Sgarbi...

VITTORIO SGARBI. ...è materia che riguarda l'auspicabile risarcimento nell'articolo 68 nella sua configurazione originaria! Ma non si può più tollerare che questa Camera e la Giunta per le insindacabilità siano costrette a misurarsi con i capricci e la voluttà di denaro di giudici che sbagliano e non tollerano di essere criticati e quando sbagliano non pagano, talché l'immunità tolta ai parlamentari è stata, di fatto, data ai magistrati (*Applausi - Congratulazioni!*)

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

**(Repliche dei relatori e del Governo  
- A.C. 185-B)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la I Commissione, onorevole Bruno.

DONATO BRUNO, *Relatore per la I Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la II Commissione, onorevole Mazzoni.

ERMINIA MAZZONI, *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, apprezzate le circostanze, intervengo brevemente per non far mancare la replica del Governo al termine di quest'ampia ed approfondita discussione.

Ciò che, con l'articolo 1, viene introdotto, in forza dell'emendamento presentato al Senato, non è un'immunità. Non ha nulla a che fare con l'autorizzazione a procedere; non ha nulla a che fare con l'istituto dell'articolo 68 della Costituzione. Su questo, onorevole Sgarbi, siamo assolutamente d'accordo. Conseguentemente, la rubrica di questo provvedimento è stata modificata da « disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 » a « disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato ». Quindi, questo secondo profilo, ritenuto ammissibile sotto l'aspetto dell'omogeneità della materia, entra in questo provvedimento di legge di attuazione dell'articolo 68 ma non entra nell'articolo 68. È materia omogenea ma non identica, per cui è pacifico che non stiamo discutendo di un istituto immunitario. Stiamo discutendo, non di guarentigie dei parlamentari, ma di un istituto del tutto processuale. L'immunità è presupposto della giurisdizione. Stiamo discutendo, non di un presupposto della giurisdizione nei confronti delle cinque cariche, ma semplicemente di una sospensione di natura processuale.

Allora, è il processo che viene sospeso, non è l'azione penale che viene interdetta.

Dunque, non pare si possano ravvisare profili di violazione dell'articolo 112 della Costituzione, nel senso che l'azione penale è salva e può approdare alla richiesta di rinvio a giudizio di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale: solo successivamente il processo, che nasce a seguito dell'esercizio dell'azione penale, viene temporaneamente sospeso.

Mi pare, altresì, che non possano ravvisarsi profili di violazione dell'articolo 3 della Costituzione perché quest'ultimo, com'è noto, non impone di trattare tutte le situazioni allo stesso modo, ma impone di trattare i casi uguali allo stesso modo, mentre qui stiamo parlando di situazioni particolarissime, stiamo parlando di cinque specialissime posizioni — le cosiddette alte cariche dello Stato — rispetto alle quali già il codice di procedura penale prevede alcuni trattamenti peculiari e che, attraverso la sospensione del processo, vedono aggiungersi un'ulteriore peculiarità.

Neanche credo che possa parlarsi di violazione dell'articolo 138 della Costituzione, proprio perché non stiamo modificando la Costituzione: non stiamo modificando l'articolo 68 e non stiamo introducendo nuove previsioni né con riferimento all'articolo 68 né con riferimento agli articoli 90 e 96 che, anzi, da questo articolato vengono richiamati esclusivamente per dire che sono fatti salvi.

Neppure credo possa ipotizzarsi la violazione dell'articolo 111, sotto il profilo della ragionevole durata, dal momento che, come è noto, tale valore, introdotto nella Costituzione mediante la modifica dell'articolo 111, è comunque un valore relativo, che, pertanto, deve trovare un bilanciamento rispetto ad altri valori e ad altri principi (in questo caso, la difesa dei ruoli istituzionali delle cinque alte cariche).

Infine, non credo possa ipotizzarsi la violazione dell'articolo 24, come qualcuno ha affermato, dal momento che questo istituto della sospensione processuale dovrebbe essere rinunciabile. No! È evidente che, proprio perché la *ratio* dell'istituto attiene non all'interesse del singolo, ma a quello delle istituzioni, non è ammissibile una rinuncia lasciata al singolo che quella istituzione occupa.

Si è anche chiesto, da parte dell'onorevole Castagnetti, di avere documentazione rispetto ad istituti analoghi eventualmente presenti in altri paesi europei. A parte il fatto che dagli stessi interventi che li hanno richiamati emerge che istituti di

tutela delle cariche istituzionali esistono, sia pure diversificati — qui stiamo parlando in un contesto in cui tali istituti non esistono —, credo che questa ricerca dell'ultima ora sugli istituti affini o non affini di altri paesi europei potrebbe essere evitata, limitandosi a ricordare che il Parlamento europeo, soltanto qualche giorno fa, ha approvato, con una maggioranza assolutamente trasversale, l'introduzione dell'istituto della sospensione processuale. L'articolo 5 del nuovo statuto dei parlamentari europei, così come è stato proposto ed approvato, prevede che un'indagine o addirittura un procedimento (neppure un processo, come qui si dice), un procedimento penale nei confronti di un deputato, deve essere sospeso quando il Parlamento lo richieda.

Allora, credo sia il Parlamento europeo che ci dà la risposta, visto che in Europa esiste un istituto che, per la verità, è molto più analogo a quello che qui viene introdotto che non alla vecchia autorizzazione a procedere.

Allora, in conclusione, qui si tratta di applicare, come fa l'articolo 1, una logica di bilanciamento tra il diritto della giurisdizione di fare il suo corso nei confronti di tutti cittadini — diritto sacrosanto — e la funzionalità, l'autonomia, il prestigio delle istituzioni, nell'ipotesi in cui questi due valori vengano ad incrociarsi. Quando questi due valori — perché sono valori, lo voglio ribadire — vengono ad incrociarsi, quando il diritto della giurisdizione di fare il suo corso nei confronti di tutti cittadini, che è un valore sacrosanto ed indiscutibile, viene ad attingere alla funzionalità e al prestigio dei vertici istituzionali, con il rischio di questi ultimi di ricevere appannamento dalla celebrazione del processo per il solo fatto che il vertice istituzionale subisca la celebrazione di un processo, ebbene, in questa logica di bilanciamento di valori diversi, la soluzione proposta fa temporaneamente e limitatamente prevalere prestigio, autonomia, funzionalità delle istituzioni.

Peraltro, è la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 225 del 2001, che ha certificato questa regola di bilancia-

mento, questo principio del bilanciamento, ricordandoci che ogni potere, quando agisce nel campo suo proprio e nell'esercizio delle sue competenze, deve tener conto, non solo delle esigenze delle attività di propria pertinenza, ma anche degli interessi costituzionalmente tutelati di altri poteri che vengano in considerazione ai fini dell'applicazione delle regole comuni.

Allora, altri poteri devono tener conto delle esigenze, degli interessi costituzionalmente tutelati degli altri poteri esistenti. Ecco il problema che questa norma pone e risolve. È il grave problema dell'equilibrio tra la politica e la giustizia, il grave problema dell'equilibrio e della compatibilità tra il mandato popolare e l'esercizio della giurisdizione, tra la rappresentanza democratica e l'azione penale.

Questa ipotesi di soluzione per trovare questo fondamentale equilibrio, un equilibrio da ritrovare per il buon funzionamento delle istituzioni, è certamente parziale — credo che tutti ne siamo consapevoli —, è un passo lungo la strada faticosa che porta ad un equilibrio tra le istituzioni, convinti che soltanto un sistema di guarentigie reciproche consenta il buon funzionamento dello Stato democratico. Lo Stato democratico funziona bene quando c'è equilibrio tra i poteri e l'equilibrio dei poteri presuppone un sistema di reciproche guarentigie; un ordinamento in cui solo uno dei poteri abbia guarentigie e gli altri non le abbiano è inevitabilmente un sistema squilibrato.

Questo provvedimento che stiamo per approvare è un passo in questa direzione, anche se non raggiunge la meta; certamente comporta l'esigenza di continuare a riflettere sulle forme di immunità, queste sì, a tutela dei parlamentari, sulla revisione dell'articolo 68 (molti si sono detti d'accordo in questo dibattito sull'applicazione dello stesso). Credo che si potranno utilmente vedere queste disponibilità tradursi in fatti concreti quando si metterà mano al più generale istituto dell'immunità.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Per la risposta ad uno strumento del sindacato ispettivo (ore 20,09).**

GERARDO BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, intervengo per chiederle di sollecitare al Governo la risposta ad una mia antica interrogazione che riveste, in questo momento, una particolare importanza.

Come lei certamente saprà si sta discutendo dell'assegnazione alla città di Napoli della manifestazione America's cup. Affinché ciò si realizzi occorre la concessione e, finalmente, l'erogazione da parte del Governo di 150 miliardi di vecchie lire (75 milioni di euro). Il Governo, malgrado le sollecitazioni e gli impegni assunti in Parlamento non si è deciso ancora ad assegnare questi fondi al comune di Napoli in modo che possa essere completata la bonifica.

Signor Presidente, la pregherei di sollecitare il Governo affinché risponda positivamente e dia, soprattutto, esecuzione ad un ordine del giorno, approvato in Parlamento, che vincolava il Governo all'erogazione della somma sopracitata. Altrimenti si corre il rischio, e sarebbe una grave responsabilità, che la candidatura della città di Napoli diventi una candidatura puramente formale e virtuale, con la conseguenza di vedere questa importante manifestazione, che potrebbe dare slancio allo sviluppo del Mezzogiorno, assegnata ad altri paesi europei.

PRESIDENTE. Onorevole Gerardo Bianco, la Presidenza si farà carico di sollecitare la risposta del Governo per la richiesta che lei ha avanzato anche perché l'argomento riveste un particolare significato.

**Ordine del giorno della seduta di domani.**

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta della domani.

Mercoledì 18 giugno 2003, alle 10:

(ore 10)

1. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BOATO: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (185-B).

— *Relatori:* Bruno (*per la I Commissione*) e Mazzoni (*per la II Commissione*).

(ore 15)

2. — Informativa urgente del Governo sul naufragio verificatosi nei pressi dell'isola di Lampedusa.

(ore 16)

3. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BOATO: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (185-B).

— *Relatori:* Bruno (*per la I Commissione*) e Mazzoni (*per la II Commissione*).

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordino del settore energetico, nonché deleghe al Governo in materia di produzione di energia elettrica, di stoc-

caggio e vendita di GPL e di gestione dei rifiuti radioattivi (3297-A)

*e delle abbinare proposte di legge:*  
D'INIZIATIVA POPOLARE; STUCCHI; DI GIOIA; ARMANI e SAGLIA (8-1378-2219-2567).

— *Relatore:* Saglia.

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

VOLONTÈ ed altri: Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo (*Approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (388-C).

*Relatore:* Lucchese.

6. — Seguito della discussione delle mozioni Giovanni Bianchi ed altri n. 1-00206, Burani Procaccini ed altri n. 1-00227 e Violante ed altri n. 1-00228 sulla protezione dei minori nelle aree interessate da conflitti armati.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MONTECCHI ed altri: Disposizioni concernenti lo scioglimento del matrimonio e della comunione tra i coniugi (2444).

— *Relatore:* Paniz.

8. — Seguito della discussione della mozione Cima ed altri n. 1-00159 sulla gestione delle risorse idriche.

9. — Seguito della discussione delle mozioni Labate ed altri n. 1-00201, Bindi ed altri n. 1-00216, Valpiana ed altri n. 1-00218, Zanella ed altri n. 1-00219, Maura Cossutta ed altri n. 1-00220, Giulio Conti ed altri n. 1-00221, Di Virgilio ed altri n. 1-00222, Ercole ed altri n. 1-00223 e Volontè ed altri n. 1-00224 sui medici specializzandi.

10. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

S. 1019-1020-1175 — D'iniziativa dei senatori: NANIA; TOFANI; PEDRIZZI, FORTE: Interventi per l'espansione dell'Università di Messina nelle città di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo, per l'espansione dell'Università di Cassino nella città di Sora e nella provincia di Frosinone, nonché in favore dell'Università pontina (*Approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (3253-A)

*e dell'abbinata proposta di legge:* BURANI PROCACCINI (3247).

— *Relatore:* Ranieli.

**La seduta termina alle 20,10.**

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO VINCENZO FRAGALÀ IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 185-B

VINCENZO FRAGALÀ. Il testo approvato dalla Camera dei deputati, in prima lettura, nella seduta del 9 aprile 2003 (A.S. 2191) ha subito due modifiche nel corso dell'esame presso il Senato.

La novità più rilevante riguarda la previsione della sospensione dei processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato. In particolare, all'articolo 1 del testo approvato dalla Camera, l'Assemblea del Senato ha premesso un ulteriore articolo che, al comma 1, dispone che non possono essere sottoposti a processi penali: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione; il Presidente del Senato della Repubblica; il Presidente della Camera dei deputati; il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto per i reati ministeriali dall'articolo 96 della Costituzione; il Presidente della Corte costituzionale.

La non sottoposizione a processo penale per le suddette cariche istituzionali è prevista, fino alla cessazione delle cariche o delle funzioni, per qualsiasi reato, anche relativo a fatti antecedenti l'assunzione delle cariche o delle funzioni.

Il comma 2 del nuovo articolo 1 reca una norma transitoria che dispone la sospensione dei processi penali in corso, fatto comunque salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. In questo caso la sospensione opera dalla data di entrata in vigore della legge, riguarda i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado e concerne i processi pendenti per qualsiasi reato, anche relativi a fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione fino alla cessazione delle medesime.

Il comma 3 prevede l'applicazione — nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti — delle disposizioni dell'articolo 159 del codice penale, relativo alla sospensione della prescrizione.

È opportuno ricordare che l'istituto della sospensione nel procedimento e nel processo penale non rappresenta assolutamente una novità, per quanto il codice di procedura penale non contiene una disciplina organica dell'istituto della sospensione del procedimento, diversamente da quanto accade invece nel codice di procedura civile.

In via preliminare, dall'articolo 50 del codice di procedura penale si può comunque ricavare il principio della tassatività delle fattispecie sospensive: il comma 3 della disposizione afferma infatti che « l'esercizio dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge ».

Ciò detto, intendendo la sospensione come una sorta di « arresto temporaneo », di « quiescenza » ovvero di « riposo » dell'attività processuale, il codice prevede due ipotesi di sospensione del procedimento penale — che possono cioè verificarsi anche prima della vera e propria fase processuale — originate dall'accertamento dell'incapacità processuale dell'imputato e dal sopravvenire di una richiesta di autorizzazione a procedere. Si tratta

della incapacità processuale dell'imputato (l'articolo 71 del codice di procedura penale) e della richiesta di autorizzazione a procedere (articolo 344 del codice di procedura penale). Il codice di procedura penale individua anche due ulteriori ipotesi di sospensione del processo, motivate dalla sussistenza di una pregiudiziale civile o amministrativa (qualora cioè la decisione penale dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa), ovvero di una richiesta di rimessione.

A queste ipotesi di sospensione del processo, previste dal codice di rito, se ne aggiungono altre previste da leggi speciali. Fra queste, non si può non ricordare la sospensione automatica dovuta ad una pregiudiziale di costituzionalità o comunitaria. Infatti, la sospensione del giudizio è conseguenza anche della rimessione alla Corte costituzionale dell'ordinanza con la quale il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale.

Altra modifica riguarda l'articolo 3. Si tratta della disposizione che detta « disposizioni attuative » della norma recata dal primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, nel testo risultante dalla modifica intervenuta nel 1993, ai sensi del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

In particolare si modifica il comma 9, secondo il quale le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili, in quanto compatibili, anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari, aggiungendo le Commissioni riunite I e II in sede referente del Senato, al comma 9, un secondo periodo, a norma del quale la sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta fino alla deliberazione della Camera sulla questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, comporta la sospensione dei termini di decadenza dei termini di prescrizione e di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.

*ERRATA CORRIGE*

Nel resoconto stenografico della seduta del 16 giugno 2003, nell'intervento dell'onorevole Quartiani, a pagina 45, prima colonna, sest'ultima riga, la parola: « maniera » deve intendersi sostituita dalla parola: « materia »; e nella seconda colonna, il periodo compreso tra la diciassettesima riga e la ventitreesima riga, dalle parole: « occorrono prima » alle parole: « dell'atto legislativo », si intende sostituito dalle seguenti parole: « non intendono riconoscere

che, prima di nuove modifiche costituzionali, che potranno intervenire solo in futuro e non possono essere anticipate con legge ordinaria, pena la palese incostituzionalità dell'atto legislativo, non occorrono attribuzioni in materie diverse da quelle oggi vigenti. »

---

*IL CONSIGLIERE CAPO  
DEL SERVIZIO RESOCONTI  
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

*DOTT. VINCENZO ARISTA*

---

*Licenziato per la stampa alle 22,20.*